

Preg.mi Senatori
Preg.mi Deputati
Preg.mi Onorevoli

E p. c. Spett.li Organi di stampa

OGGETTO: Previsione sanzionatoria per le asseverazioni previste dal 2° comma dell'art. 2 del D.L sulle frodi in materia edilizia.

*Pregiatissimi Senatori
Pregiatissimi Deputati
Pregiatissimi Onorevoli*

da professionisti tecnici siamo molto preoccupati delle nuove previsioni sanzionatorie per le asseverazioni, previste dal 2° comma dell'art. 2 del D.L. sulle frodi in materia edilizia recentemente approvato dal CdM, che rischia di creare nuovamente difficoltà insormontabili che possono bloccare il processo dei bonus edilizi, ed in particolare del superbonus, su cui si è intervenuti recentemente per evitare i danni prodotti dalla limitazione della cessione del credito.

Innanzitutto, non si comprende la necessità di questo inasprimento, in considerazione che, proprio per il superbonus, dove da sempre sono previste le asseverazioni dei tecnici abilitati, la percentuale di frodi - ad oggi peraltro presunte - come da dati dell'Agenzia delle Entrate, sono del 3% sul totale degli importi e non abbiamo notizie di responsabilità dei professionisti su queste né di dichiarazioni false o infedeli.

Ciò detto, siamo disponibili, come sempre, a proporre ed individuare, se richiesto e necessario, ulteriori meccanismi di controllo e di lotta alla frode, purché realmente utili ed applicabili.

Le invio, quindi, alcune brevissime considerazioni preliminari sui problemi - irrisolvibili - posti ai tecnici asseveratori, dalle nuove norme, non tanto per le sanzioni penali, da 2 a 5 anni di carcere oggettivamente spropositati per comportamenti di fatto colposi, ma per l'indeterminatezza delle possibili falsità connesse alla "omissione di riferire informazioni", che dovrebbero poi riguardare in maniera "rilevante" i requisiti tecnici del progetto.

Come si può ritenere falsa un'omissione senza precisare quali sono le informazioni da inserire in asseverazione e la loro "rilevanza", tra l'altro, su aspetti tecnici che possono riguardare scelte tecniche del progettista?

Nel caso di dolo, poi, la pena è "aumentata" senza precisare il quantum dell'aumento.

Ovviamente la norma, così com'è, è presumibilmente non costituzionale oltre che concettualmente sbagliata ed inapplicabile, visto il rischio di incertezze pericolose di interventi giudiziari favoriti dalla genericità e confusione della nuova norma.

Infine, le modifiche previste sul massimale delle assicurazioni a garanzia dell'incentivo statale sono errate, come dimostrato in un documento CNI -ANIA, perché confliggono con le regole sui principi di calcolo statistici e probabilistici in materia, con aumento dei costi.

Ci riserviamo di inviarti, a breve, un appunto maggiormente esaustivo dei temi trattati.

Certi di un Suo interessamento alla questione ed in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

IL PRESIDENTE

Ing. Giovanni Indelicato

